

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 20/01/2018

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto

***Novità per le società cooperative in materia di composizione
dell'organo amministrativo, decorrenti dal 2018***

(modificare senza indugio l'organo amministrativo, passando da amministratore unico a consiglio di amministrazione di almeno 3 membri con durata non superiore a 3 anni, rieleggibili)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Spettabile Cliente,

con la presente la informiamo che la Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017 n. 205) ha apportato modifiche rilevanti ad alcune norme afferenti le società cooperative con particolare riguardo, fra l'altro, alla composizione e alla durata della nomina dell'organo amministrativo.

Dal 2018, l'amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, quindi non è possibile più nominare un amministratore unico o un consiglio di amministrazione costituito da soli due membri e nemmeno la nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato.

Le nuove norme, infatti, prevedono che, per tutte le società cooperative, a prescindere dal modello societario di riferimento (s.r.l. o s.p.a.) ovvero dalla sussistenza o meno della mutualità prevalente, dal 2018:

- l'amministrazione deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sempre scelti in maggioranza, ai sensi del previgente secondo comma dell'articolo 2542 c.c., tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

- la durata in carica dell'organo amministrativo, come sopra composto, non può essere superiore a tre esercizi venendo a scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la nomina dei membri del consiglio di amministrazione è tuttavia rinnovabile senza limiti (in altre parole tutti i consiglieri sono rieleggibili).

La ratio di questa nuova normativa probabilmente è da ricondurre alla volontà del legislatore di aumentare la partecipazione dei soci ai processi decisionali al fine di

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

rendere più rigoroso e sicuro (per i soci) il processo decisionale e di gestione e al fine di evitare che l'affidamento del potere gestorio ad un solo amministratore possa favorire comportamenti illegittimi o non coerenti sotto il profilo mutualistico.

In assenza di una disciplina transitoria, la suddetta nuova norma in materia di composizione dell'organo amministrativo decorre dal 01 Gennaio 2018; ciò rende necessaria la convocazione dell'assemblea per deliberare senza indugio la nomina dei componenti (almeno tre) del nuovo organo amministrativo collegiale e la relativa durata.

L'esigenza di tenere tempestivamente una assemblea (ordinaria) per la nomina di un organo amministrativo collegiale (ossia di un Consiglio di amministrazione) costituito da almeno tre membri riguarda le seguenti società cooperative:

- le cooperative che abbiano l'organo amministrativo nella forma dell'amministratore unico;
- le cooperative che abbiano l'organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione composto da solo due membri;
- le cooperative che abbiano l'organo amministrativo nella forma dell'amministrazione affidata in forma congiunta o disgiunta a più amministratori (solo cooperative modello s.r.l.);
- le cooperative che abbiano l'organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato ovvero per più di tre esercizi (solo cooperative modello s.r.l.).

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

IMP.: Affinchè, quindi, il nostro Studio possa procedere a porre in essere le pratiche amministrative necessarie per la modifica dell'organo amministrativo, **è necessario che:**

- *ci precisiate i membri (almeno 3) nominati del consiglio di amministrazione,*
- *ci indichiate chi tra questi sarà il Presidente del Consiglio di amministrazione con potere di firma (presumibilmente sarà chi finora ha rivestito la figura dell'amministratore unico);*
- *ci inviate copia del documento e del codice fiscale (in corso di validità) di tutti i membri del nuovo organo amministrativo collegiale.*

Una volta convocata l'assemblea e perfezionata la decisione assembleare con l'approvazione della maggioranza dei soci, **il nostro Studio potrà procedere a:**

- *trascrivere il verbale di assemblea nel libro sociale,*
- *presentare al Registro Imprese la specifica pratica di variazione dell'organo amministrativo;*
- *presentare all'Agenzia delle Entrate la specifica pratica di eventuale variazione dei rappresentanti legali.*

Il consulente del lavoro della società, invece, procederà a presentare agli istituti previdenziali competenti la specifica pratica di eventuale variazione dei rappresentanti legali.

Qualora la società cooperativa non proceda a nominare senza indugio un organo amministrativo composto da almeno tre membri di durata non superiore

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

a tre esercizi, la società, oltre a violare questo nuovo obbligo normativo con le relative eventuali conseguenze sanzionatorie, verrebbe messa certamente in diffida in sede di prossima ispezione da parte del Mise.

Si precisa, inoltre, che poiché le decisioni afferenti la gestione vanno assunte a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, sarà maggiormente frequente l'onere amministrativo di dover elaborare (e trascrivere nel relativo libro sociale) dei verbali dell'organo amministrativo attestanti l'assunzione (a maggioranza) delle decisioni di gestione e il conferimento al Presidente del CdA dell'incarico di manifestare all'esterno le decisioni assunte dai membri del CdA e quindi di sottoscrivere specifici accordi contrattuali con i committenti, contratti di leasing, contratti di finanziamento, ecc...

Infine, precisiamo che potrebbe paventarsi anche la esigenza di modificare lo Statuto societario per adeguarlo alle nuove disposizioni sulle cooperative e ciò richiede un atto pubblico (ossia l'intervento del Notaio); si ritiene tuttavia che se la cooperativa attualmente avesse uno Statuto che, in alternativa all'organo amministrativo monocratico, preveda anche la forma dell'organo amministrativo collegiale (questo è il caso delle società cooperative la cui costituzione è avvenuta con l'assistenza del nostro Studio), lo Statuto risulterebbe sostanzialmente conforme alla nuova disposizione in materia di composizione dell'organo amministrativo e allora è probabile si possa rinviare la modifica statutaria alla prossima deliberazione in tal senso. Tuttavia, potrebbe risultare, in ogni caso, ragionevole non attendere molto per la modifica statutaria

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

(anche perché è ipotizzabile che probabilmente i provvedimenti interni del Mise orienteranno i propri revisori a diffidare le cooperative a modificare lo Statuto per renderlo perfettamente adeguato alle nuove norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2018). Il nostro Studio, quindi, resta a disposizione anche per organizzare la prossima modifica statutaria.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it